

Titolo II

DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE IN GENERALE

Art. 15

Libri sociali obbligatori

1. Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1,

gli enti del Terzo settore devono tenere:

a) il libro degli associati o aderenti;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee,

in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

Modificare

in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

con

in cui devono essere trascritti o riportati i verbali redatti per atto pubblico

o con computer;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

2. **I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1,**

sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione.

I libri di cui alla lettera c) del comma 1,

sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

3. **Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali,**

secondo le modalita' previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

4. Il comma 3 non si applica agli enti di cui all'articolo 4, comma 3.

(NOTE ASMU ITALIA ART. 4 COMMA 3. ENTI RELIGIOSI)